



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

hà pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe Pan, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Regione Veneto, Stefano Falconi;

nei confronti di

Maurizio Conte, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fabbris e Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134; Massimiliano Barison, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Volpe, con domicilio presso la segreteria dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del



cod. proc. amm.; Marino Zorzato, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Trovato e Elena Fabbris, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134; Comune di Venezia, Franco Roccon, Otello Bergamo, Marco Dalla Gassa; Antonio Guadagnini, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Corvaja e Francesca Leurini, con domicilio eletto presso Angelo Andreatta in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto del 19.5.2015 e della contenuta proclamazione degli eletti; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

quanto all'atto per motivi aggiunti:

- delle delibere del Consiglio regionale nn. 34/2015 e 43/2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Maurizio Conte, di Massimiliano Barison, di Marino Zorzato e di Antonio Guadagnini;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Massimiliano Barison, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Volpe, con domicilio presso la segreteria dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;



Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- - con atto di ricorso (n.r.g. 1043/2015) depositato in data 18 luglio 2015, il sig. Giuseppe Pan, in qualità di candidato non eletto alla recente consultazione elettorale tenutasi in data 31 maggio del 2015 per il rinnovo del Consiglio regionale veneto, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale di proclamazione degli eletti per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Regione Veneto in data 19 giugno 2015, che ha corretto in via di autotutela il verbale delle operazioni elettorali chiuso in data 15 giugno 2015;

- le questioni sollevate nel ricorso riguardano il criterio di riparto dei seggi residui, ossia i seggi non assegnati a quoziente intero, con riferimento ai quali l'art. 22, comma 6, lett. b) della legge 16 gennaio 2012, n. 5, recate "*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale*", prevede che l'Ufficio centrale regionale disponga in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali - ossia i voti delle singole liste provinciali non utilizzate per l'attribuzione di un seggio intero - e ripartisca i seggi residui tra le liste regionali, in corrispondenza delle maggiori cifre


elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione, fino ad attribuire a ciascun gruppo di liste i seggi assegnatigli su scala regionale;

- secondo la legge suddetta, tale assegnazione va effettuata *“a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale”*.

Ritenuto, a tale riguardo, che:

- debba essere respinto il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge regionale n. 5/2012, affermando che l'Ufficio elettorale centrale avrebbe errato nel considerare il secondo periodo della disposizione in esame (il quale prevede che *“l'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale”*), quale modalità applicativa del primo periodo del medesimo articolo (a tenore del quale l'Ufficio centrale regionale *“dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i”*);

- non appare, infatti, condivisibile l'interpretazione fornita dalla Giunta regionale e fatta propria dal ricorrente, secondo cui il primo periodo di detta disposizione dovrebbe essere impiegato quale criterio



di riparto dei seggi di cui al comma 5, lett. b), e il secondo periodo come autonomo criterio di attribuzione dei seggi di cui al comma 6, lett. a), atteso che dal tenore letterale dell'art. 22, comma 6, lett. b), appare evidente che l'assegnazione dei seggi residui va fatta partendo da una *"unica graduatoria regionale decrescente"* che riporta i voti residui e *"ripartendo tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione (...) a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale"*;

- la ripartizione dei seggi c.d. residui, ossia quelli risultanti dall'operazione di cui all'art. 22, comma 5, lett. b) segua una medesima unica ratio non consentendo il dettato normativo distinguere all'interno tra seggi residui e seggi eccedenti, avendo il disposto del comma 6, lett. a) solo lo scopo di dare coerenza all'impianto di base del criterio distributivo mantenendo fra le coalizioni e all'interno delle stesse fra le liste che lo compongono, giusta il meccanismo contenuto in particolare nel comma 4 (lett.h) e i), il numero di seggi risultante dalla ripartizione;

- costituendo, quindi, i seggi residui un unicum, non trovi alcun avallo nelle disposizioni dell'art. 22 l'asserita distinzione fra residui di cui al comma 5 lett.b) e residui (eccedenti) di cui al comma 6 lett.a);

- la ripartizione e assegnazione degli stessi non possa che trovare soluzione nell'ambito della previsione contenuta nel primo e secondo periodo del comma 6 che, correttamente, distingue due diverse fasi: la

prima, quella della ripartizione (definitiva) alle liste provinciali degli stessi seggi (nel numero spettante a ogni circoscrizione) partendo dalla maggiore cifra elettorale residuale della graduatoria, coerentemente con il carattere proporzionale del sistema elettorale voluto, per tale parte, dalla legge regionale; la seconda, quella dell'assegnazione concreta dei seggi all'interno di ciascuna lista destinataria, la quale ha a riferimento un diverso criterio, partendo dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi avente il valore più basso della cifra elettorale regionale ;

- tale criterio "distributivo" non sia affetto, ad avviso del Collegio, da contraddittorietà rispetto al responso del suffragio elettorale posto che la ripartizione dei seggi alle coalizioni e poi alle liste circoscrizionali, rispetta pienamente il risultato elettorale e il suo diverso peso sulle liste in piena coerenza con la natura del sistema proporzionale insito nell'art. 22 della legge regionale;

- la preferenza, nell'assegnazione, di un criterio che individui in partenza la circoscrizione di spettanza, nel rispetto del numero dei seggi ripartiti a ogni gruppo di liste, in base alla minore cifra elettorale regionale, risponda alla ratio di "recuperare" all'interno di ciascuna lista quel grado di consenso elettorale rivolto alle liste minori penalizzato all'interno del sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza regolato dalla legge regionale n. 5 del 2012;

- debba, altresì, essere rigettato il secondo motivo con il quale si sostiene che l'Ufficio elettorale regionale centrale sarebbe incorso in errore nel procedere al riparto dei seggi residui tenendo in



considerazione i *"gruppi di liste"* e non le *"coalizioni"*, atteso che l'art. 22, comma 6, lett. b) della legge regionale n. 5 del 2012 parla esplicitamente di distribuzione di seggi residui tra *"gruppi di liste provinciali"* e che l'art. 13 della stessa legge distingue chiaramente tra il concetto di *"gruppi di liste"*, inteso quale *"insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo"* e quella di *"coalizione"* da intendersi quale *"gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta Regionale"*, sicché appare evidente che la distribuzione dei seggi residuali debba essere effettuata facendo riferimento alle liste provinciali e non alle coalizioni;

- discenda da quanto rilevato, l'infondatezza del profilo di doglianza con il quale parte ricorrente asserisce l'insussistenza dei presupposti per procedere al parziale annullamento in via di autotutela del verbale delle operazioni elettorali in data 15 giugno 2015, tenuto conto dell'errore in cui era incorso l'Ufficio predetto nel confondere la nozione di gruppo di liste con quella di coalizione ed essendo intervenuto l'atto di autotutela prima del decorso del termine dilatorio di quindici giorni previsto per la convalida degli eletti;

- debba, infine, essere rigettato il terzo ed ultimo motivo con il quale si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento di autotutela, avendo invero l'Ufficio elettorale espressamente motivato nel verbale del 19 giugno 2015 le ragioni per le quali si è proceduto all'annullamento del precedente verbale delle operazioni elettorali in

contestazione;

- in conclusione, il ricorso introduttivo appaia infondato e debba pertanto essere respinto assieme al successivo atto per motivi aggiunti con il quale si deduce l'illegittimità in via derivata dell'atto di convalida degli eletti, stante l'appurata legittimità degli atti presupposti.

- il rigetto del gravame principale comporti inevitabilmente l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto da Massimiliano Barison;

- tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa, sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso principale e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Massimiliano Barison.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE

Enrico Mattei

IL PRESIDENTE

[Signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 19 FEB 2016

IL SEGRETARIO

Ornella Maso
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO

PRIMA SEZIONE

19 FEB 2016

Adi copia conforme
della presente è stata trasmessa a R. le p. n. n. l.

nonché Reg. Veneto Giunta reg. Pres. p. n. n. U.T.G. di Venezia Pref. p. n. n.



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

[Signature]

e UFF. cent. neg. elett.
Dir. p. n. n.

T.A.R. Veneto

attestazione

di non impugnazione

189/16
della sent. Sez. 1a

Venezia 11/4/16

[Signature]